

	COMUNE DI CARONARA AL TICINO PROVINCIA DI PAVIA SERVIZIO POLIZIA LOCALE Via Roma, 16 Tel. 0382/400037 e-mail – polizia.locale@comune.caronaraalticino.pv.it	Prot.
--	--	-------

ORDINANZA N. 12-2024

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA
(Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente motivazione:

Evento	Occupazione suolo pubblico	Protocollo	2751	Data	14-06-2024
Località	Via Roma 16 – Area posteriore Piazza Municipio				
Periodo di validità	Il 19-06-2024 dalle ore 18:00 alle ore 24:00				
Motivo	Occupazione suolo pubblico				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- L' istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata**, con installazione di idonea segnaletica, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nella seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Via Roma 16 – Area posteriore Piazza Municipio
Periodo di validità	Il 19-06-2024 dalle ore 18:00 alle ore 24:00

- L' apposizione della segnaletica stradale** prevista dalla normativa vigente, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali dovrà essere effettuata con preavviso di 48 h.

Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del richiedente.

Il richiedente dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia, ai veicoli in servizio di emergenza ed i veicoli inerenti il raduno.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Servizio Associato Polizia Locale Siccomario sul Ticino;

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque

vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Ufficio Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Casa Comunale, 14-06-2024

Il Sindaco

Dott. Stefano Ubezio



Stefano Ubezio